

318.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 - Patto territoriale dell'area sud della Basilicata)	10
Missioni valedoli nella seduta del 24 febbraio 1998	4	(Sezione 4 - Agevolazioni contributive in Abruzzo)	10
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4, 5	(Sezione 5 - Normativa USA sui prodotti in seta)	12
Proposta di legge costituzionale (Adesione di deputati)	6	(Sezione 6 - Contraffazione da parte di aziende cinesi di manufatti italiani)	12
Ministro della sanità (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 7 - Mancata nomina di due professori universitari)	13
Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio)	6	Disegno di legge di conversione S. 2983 (approvato dal Senato) n. 4560	15
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6	(Sezione 1 - Articolo 1; modificazioni apportate dal Senato; articoli del decreto-legge)	17
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 2 - Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	34
Interpellanze e interrogazioni	7	(Sezione 3 - Articolo 2 ed emendamenti) .	46
(Sezione 1 - Acquisizione e recupero del teatro Impavidi di Sarzana)	9	(Sezione 4 - Ordini del giorno)	61
[Sezione 2 - Conservazione del convento dei frati minori di Bisignano (CS)]	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 24 febbraio 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bova, Burlando, Calzolaio, Carmelo Carrara, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Lumia, Maccanico, Mangiacavallo, Marongiu, Mattioli, Miccichè, Molinari, Montecchi, Neri, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Scalia, Sinisi, Sospiri, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Bova, Burlando, Calzolaio, Carmelo Carrara, Corleone, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Lumia, Maccanico, Mangiacavallo, Marongiu, Mattioli, Miccichè, Molinari, Montecchi, Neri, Olivo, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Scalia, Sinisi, Sospiri, Treu, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 febbraio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NAPOLI ed altri: « Legge-quadro sulla parità scolastica » (4589);

COLA ed altri: « Disposizione concernente l'attività dei praticanti avvocati » (4590).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge BOLOGNESI ed altri: « Modifiche al codice penale in materia di tutela dei minori e istituzione di una "clausola sociale" negli accordi commerciali internazionali » (82) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dedoni.

La proposta di legge de GHISLANZONI CARDOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità » (987) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fratta Pasini e Perretti.

La proposta di legge BAMPO ed altri: « Norme in materia di compensazioni industriali correlate a contratti di armamento » (1649) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Benedetti Valentini.

La proposta di legge DI STASI ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (1664) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bergamo.

La proposta di legge FIORI: « Norme per l'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni del personale in attività di servizio » (2032) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pezzoli.

La proposta di legge PISAPIA: « Norme in materia di esenzione dall'imposta di

bollo per gli atti giudiziari » (2669) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pistone.

La proposta di legge JERVOLINO RUSSO ed altri: « Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti » (2724) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà, Cola, Lo Presti, Simeone, Rebuffa, Burani Procaccini, Turroni e Zacchera.

La proposta di legge BRACCO ed altri: « Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato » (3732) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Follini.

La proposta di legge GAZZILLI: « Modifica all'articolo 413 del codice di procedura civile, in materia di competenza territoriale nelle controversie di lavoro » (3841) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cento.

La proposta di legge ALBERTO GIORGETTI: « Modifica all'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e disposizioni in materia di concessioni minerarie » (3970) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Butti.

La proposta di legge MANTOVANO ed altri: « Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, concernenti i poteri del sindaco in materia di ordine pubblico » (4211) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pezzoli.

La proposta di legge BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni in materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione » (4224) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Russo.

La proposta di legge FRATTINI: « Disciplina dell'accesso al Gruppo sportivo della Polizia di Stato e disposizioni per promuovere l'attività sportiva del personale della Polizia di Stato » (4516) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Detomas.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 » (4500) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;*

VII Commissione (Cultura):

BIANCHI CLERICI ed altri: « Disciplina del sistema formativo e dell'organizzazione della rete scolastica » (4552) *Parere delle Commissioni I, III, V, XI, XII e XIV;*

VIII Commissione (Ambiente):

DI STASI ed altri: « Modifiche alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (4147) *Parere delle Commissioni I e II;*

IX Commissione (Trasporti):

PECORARO SCANIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui trasporti ferroviari e sul progetto 'treno ad alta velocità » (4551) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

X Commissione (Attività produttive):

DE FRANCISCIS ed altri: « Disposizioni in materia di case da gioco » (4457) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XI;*

XII Commissione (Affari sociali):

DI CAPUA: « Modifica all'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali » (4501) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*;

PECORARO SCANIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 'metodo Di Bella' » (4532) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO: « Disciplina dell'attività agromeccanica » (4531) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X e XI*.

Adesione di deputati ad una proposta di legge costituzionale.

La proposta di legge costituzionale POLI BORTONE: « Modifica all'articolo 36 della Costituzione, in materia di tutela dei diritti del lavoratore in quiescenza » (933) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Pezzoli e Messa.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 18 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità per gli anni 1995 e 1996 (doc. XXIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il ministero dell'interno, con lettera in data 20 febbraio 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Orio Canavese (Torino).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

IL ministro per le politiche agricole ha trasmesso, con lettera in data 20 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il reparto dello stanziamento di cui al capitolo 1278 dello stato di previsione della spesa dello stesso ministero per l'anno finanziario 1998, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 marzo 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Acquisizione e recupero del teatro Impavidi di Sarzana)

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei beni culturali e ambientali, per sapere – premesso che:

il centro storico di Sarzana (La Spezia) ospita il teatro Impavidi, prezioso gioiello di teatro classico realizzato da un gruppo di cittadini sarzanesi tra il 1807 e il 1809;

il teatro, usato negli ultimi decenni come sala cinematografica, è stato recuperato dall'estate del 1996 alla funzione lirica ad opera di uomini di cultura amanti del bello e della propria città con l'appoggio dall'assessore alla cultura, e ciò ha fatto risaltare i pesanti vincoli cui esso è soggetto, il principale dei quali è rappresentato dalla indisponibilità degli spazi originari, avendo la società proprietaria ceduto di recente ad un costruttore il ridotto dei palchi di prima (localizzato al secondo e ultimo piano dell'edificio) ed essendo da tempo adibiti a privata abitazione alcuni degli spazi laterali dell'immobile;

il sottosegretario ai beni culturali e ambientali, onorevole Willer Bordon, in visita a Sarzana il 5 febbraio 1997, ha espresso ammirazione e interesse per la struttura;

il comune è venuto nella determinazione di procedere all'acquisto del teatro, manifestando peraltro una scarsa propensione ad acquisire anche il secondo piano (come da verbale della commissione consiliare affari istituzionali), nonostante sia chiaro ai più che il ripristino della piena funzionalità del teatro richieda il conte-

stuale recupero della originaria unità spaziale nella sua interezza;

le recentissime rappresentazioni della « Tosca » di Puccini (14 e 16 gennaio 1998) hanno riscosso grande successo di pubblico e di critica, ma hanno confermato ulteriormente che gli spazi attualmente disponibili sono largamente insufficienti e che ben poco lungimirante si è dimostrata la chiusura della « buca », avvenuta con tacito avallo di tutte le competenti autorità, Soprintendenza inclusa –:

se non ritenga di intervenire nei luoghi e nei modi opportuni perché il teatro Impavidi venga acquisito all'uso pubblico nella sua originaria interezza volumetrica (piano terra, 1° piano, 2° piano e spazi laterali) e perché il vincolo di tutela ambientale, già operante sul corpo principale del teatro (foglio 39 mappale 248 del catasto) sia esteso, qualora già non lo fosse, anche alle porzioni che paiono escluse da tale mappale;

se sia stato informato del suo diritto di prelazione in occasione del recentissimo passaggio di proprietà del secondo piano; in caso positivo perché abbia rinunciato, in caso negativo come intenda agire nei confronti dei responsabili di questa omissione;

se, una volta acquisito il teatro dal comune, intenda inserirlo nel piano di recupero degli edifici teatrali italiani antichi, essendo il teatro Impavidi il più antico della Liguria e tra i più antichi della stessa Toscana e anche in considerazione che la volta, in gesso e legno, rischia di essere irrimediabilmente compromessa dalle periodiche infiltrazioni di acqua.

(2-00863) « Teresio Delfino, Volontè, Pannetta, Marinacci ».

(22 gennaio 1998).

[Sezione 2 – Conservazione del convento dei frati minori di Bisignano (CS)]

B) Interrogazione:

VALENSISE, ALOI e FINO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere:

quali urgenti iniziative intenda adottare per la conservazione, attraverso le necessarie opere di consolidamento e la conseguente agibilità, del convento dell'ordine dei frati minori, nel territorio del comune di Bisignano (Cosenza), edificato agli inizi del XIII secolo su una superficie di circa seimila metri quadri e con strutture di diciottomila metri cubi, essendo detto convento meta di pellegrinaggi che, nell'anno in corso, hanno superato le sessantamila presenze, e che aumenteranno nella prospettiva del Giubileo, in relazione alla diffusa devozione per il Beato Frate Umile da Bisignano, nei cui confronti è in corso il processo di santificazione, di imminente conclusione. (3-01716)

(20 novembre 1997).

(Sezione 3 – Patto territoriale dell'area sud della Basilicata)

C) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

la presidenza dell'amministrazione provinciale di Potenza il 20 giugno 1997 ha trasmesso copia del patto territoriale dell'area sud della Basilicata al servizio per la contrattazione programmata presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché all'ufficio patti del CNEL, perché si avessero precise indicazioni sulle successive procedure da attivare;

con la nota protocollo n. 4/3398/97 del 4 agosto 1997 il direttore generale di detto servizio ha restituito all'amministra-

zione provinciale il patto territoriale riproponendo, senza ulteriori informazioni, quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997;

dalla predetta nota si evince soltanto che, in tempi non specificati, sarà attivata la convenzione con uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

il patto territoriale dell'area sud della Basilicata ha ricevuto significative adesioni e sottoscrizioni da parte del mondo sindacale e imprenditoriale lucano ed è stato preceduto da un'opera di coinvolgimento che ha promosso la partecipazione dei soggetti produttivi e istituzionali;

la regione Basilicata ha ripetutamente sottolineato la priorità politica, economica e sociale di tale patto perché relativo all'area maggiormente bisognosa di interventi di animazione economica;

l'area sud presenta indici di disoccupazione davvero allarmanti e sarebbe delittuoso scoraggiare e trascurare lo sforzo positivo di autorganizzazione dello sviluppo;

la persistente disattenzione sul patto in parola provocherebbe una forte e legittima tensione sociale —:

quali azioni intenda promuovere per dare le giuste e tempestive risposte alla candidatura del patto dell'area sud della Basilicata.

(2-00647)

« Pittella ».

(15 settembre 1997).

(Sezione 4 – Agevolazioni contributive in Abruzzo)

D) Interrogazioni:

CARLESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nell'ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha annullato il decreto ministeriale 5 agosto 1994 nella parte in cui escludeva la

regione Abruzzo dal beneficio degli sgravi contributivi nel periodo 1° dicembre 1994-30 novembre 1996;

ciò ha creato una situazione di vuoto normativo che penalizza in maniera determinante le imprese locali, non solo quelle che non hanno usufruito del beneficio degli sgravi, ma anche quelle che hanno scelto, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, di continuare a beneficiare del regime agevolativo;

l'imprenditoria della regione Abruzzo, unica regione d'Europa ad essere uscita dall'obiettivo 1 senza aver ottenuto nessuna altra misura di sostegno economico, attende ormai da troppo tempo una soluzione definitiva a questo problema, che incide negativamente sullo sviluppo economico locale in termini di programmazione, di investimenti e quindi di occupazione —:

se non ritenga di intervenire affinché si adotti al più presto un provvedimento governativo che, da una parte, precluda la possibilità all'Inps di richiedere alle imprese la restituzione degli sgravi applicati e, dall'altra, preveda il rimborso per quelle imprese che invece non hanno usufruito delle agevolazioni;

quali interventi intenda assumere per permettere all'Abruzzo di poter usufruire delle agevolazioni contributive anche per il periodo successivo a quello in questione, così come avviene per le altre regioni meridionali. (3-01427)

(25 luglio 1997).

ARACU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto di vigilanza città di Pescara-Metronotte srl e altri, con distinti ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo — l'Aquila, impugnarono il decreto interministeriale 5 agosto 1994, con il quale le regioni Abruzzo e Molise sono state escluse, a decorrere dal 1° dicembre 1994, dai benefici derivanti dagli sgravi contributivi previsti per le regioni del Mezzogiorno,

stabilendosi uno sgravio nella misura del 12 per cento per i periodi di paga dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994;

il tribunale adito, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 81 del 23 febbraio 1995 respingeva le eccezioni di inammissibilità articolate dalle amministrazioni resistenti e li accoglieva, annullando conseguentemente il citato decreto interministeriale;

avverso tale sentenza, le amministrazioni interessate, e cioè la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero del tesoro, il ministero del bilancio e il ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno proposto appello, chiedendone l'integrale riforma;

il Consiglio di Stato, con decisione n. 133 del 21 giugno 1996, depositata il 15 ottobre 1996, in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in parola, lo ha respinto, dichiarando illegittimo per difetto di motivazione il citato decreto interministeriale 5 agosto 1994;

la decisione del Consiglio di Stato non comporta però per le aziende ricorrenti interessate l'attesa applicazione dei benefici, in quanto la normativa introdotta nel decreto annullato riguarda espressamente altre regioni, omettendo di comprendere tra queste la regione Abruzzo;

si rende, pertanto, necessaria un'azione del Governo coerente con le aspettative scaturenti dalla decisione del supremo giudice amministrativo —:

quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere per venire incontro alle aspettative delle aziende abruzzesi di poter beneficiare, come avvenuto per le altre aziende del Meridione, della concessione degli sgravi fiscali per l'Abruzzo anche dopo il 30 novembre 1994 e fino a tutto il 30 novembre 1996, atteso che per la Regione Abruzzo gli interventi previsti per l'obiettivo 1 a favore di zone disagiate saranno eliminati dalla Commissione europea solo al 31 dicembre 1996.

(3-01996) (ex 5-01308)

(20 febbraio 1998).

(Sezione 5 – Normativa USA sui prodotti in seta)**E) Interrogazioni:**

VOLONTÈ e MARINACCI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

è in corso da tempo una dura guerra commerciale tra l'Italia e gli Stati Uniti in materia di commercializzazione dei prodotti finiti in seta;

con legge del 1° luglio 1996, gli Stati Uniti hanno imposto sui prodotti l'etichettatura del paese di origine della materia prima o del semilavorato e non quello del paese in cui il prodotto viene lavorato e finito, determinando un grave danno economico e d'immagine ai paesi esportatori (mentre per i prodotti americani sono previste numerose deroghe) —:

quali misure intenda adottare per tutelare le regole base del commercio mondiale e gli interessi delle industrie manifatturiere italiane e del « made in Italy » in generale, tenuto conto che il volume d'affari dell'*export* negli Stati Uniti si aggira sui 150 milioni di dollari l'anno in cravatte e *foulard* di seta. (3-01104)

(15 maggio 1997).

GUERRA e PEZZONI. — *Al Ministro per il commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

il 1° luglio 1996 sono scattate le cosiddette « regole d'origine », determinate dagli Stati Uniti che, nate per mettere sotto controllo il commercio del cotone, investono anche i tessuti;

accade così che per gli statunitensi *foulard* di seta di origine cinese, ma lavorati e realizzati da imprese tessili italiane, non potranno più essere venduti sul mercato americano come « made in Italy » ma risulteranno « made in China »;

il colpo è duro per le aziende seriche del comasco. La materia prima cinese subisce nelle aziende comasche da quattro a

dieci lavorazioni diverse, che arricchiscono il valore iniziale di un valore aggiunto pari all'80 per cento del valore finale. In sostanza, tutto il lavoro di nobilitazione, dal disegno alla tintura, alla stampa, al finissaggio, all'orlatura e quant'altro, svolto in Italia, non trova riconoscimento nel prodotto finito, che viene incongruamente definito « made in China »;

la produzione serica comasca riceve un colpo durissimo nel giro d'affari (250 miliardi di *export* americano) e in termini di immagine nei rapporti commerciali, vedendo cancellare un tratto distintivo e un valore aggiunto costruito con una grande tradizione e forte capacità di innovazione —:

quali immediate iniziative il Governo intenda assumere per promuovere una revisione delle nuove regole d'origine Usa, così da tutelare il prezioso patrimonio di tradizione, innovazione e prestigio della produzione serica italiana, e comasca in particolare, evitando al contempo gravi danni economici. (3-01994) (*ex* 5-00167)

(20 febbraio 1998).

(Sezione 6 – Contraffazione da parte di aziende cinesi di manufatti italiani)**F) Interrogazione:**

STAGNO D'ALCONTRES, FRATTA PASINI, SCARPA BONAZZA BUORA, NICCOLINI e MISURACA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

risulta aziende cinesi copiano manufatti italiani, vendendo sottocosto per aggredire i mercati, importare valuta pregiata e, in modo che potrebbe essere non consapevole, colpire le industrie che, oltre ad investire in tecnologia ed affidabilità del prodotto, rispettano i diritti dei lavoratori;

a puro titolo d'esempio, l'azienda Pedrollo Elettropompe spa di Verona, subisce la falsificazione dei propri prodotti, esportati in tutto il mondo, da parte di aziende cinesi che vendono senza alcuna garanzia

manufatti identici ma di pessima qualità, contraffacendo il logo ed il marchio Pedrollo e danneggiando per decine di miliardi l'impresa italiana;

le aziende cinesi, per ingannare i clienti e gli investigatori, utilizzano, tra l'altro, ragioni sociali pressoché uguali e distribuiscono i prodotti senza la targhetta identificativa falsa per applicarla dopo lo sdoganamento, ma subito prima della vendita agli utilizzatori finali —:

quali siano le regole internazionali che impediscono la pirateria commerciale, specialmente per macchinari ad alto contenuto tecnologico, ma anche nel settore della moda e delle calzature, e se queste regole siano applicabili ai « compagni » comunisti della Repubblica popolare cinese, che per di più, ad avviso degli interroganti, operano in totale spregio dei diritti umani;

se non ritengano che debba essere sanzionato il comportamento delle aziende cinesi, che proseguono con la loro usuale indifferenza nell'intollerabile opera di truffa a danno delle imprese manifatturiere italiane, ad esempio chiedendo, come peraltro già ribadito dagli Stati Uniti, che l'ingresso della Repubblica popolare cinese nell'Organizzazione mondiale del commercio sia condizionato dalle pratiche finalizzate a favorire la concorrenza sleale e a premiare la capacità delle aziende (aziende di Stato) di raggirare la clientela internazionale. (3-01807)

(16 dicembre 1997).

(Sezione 7 — Mancata nomina di due professori universitari)

G) Interpellanza e interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e della università e della ricerca scientifica, per sapere — premesso che:

secondo quanto risulta all'interrogante, solo due dei tre professori associati,

Cozzolino Annunziata e Martucci Enzo, vincitori del concorso per professore di ruolo di prima fascia raggruppamento f. 1303 bandito nel 1992, non sono stati ancora oggi nominati dal Ministro benché il consiglio universitario nazionale abbia espresso ben tre pareri favorevoli sulla regolarità degli atti della commissione e nonostante due ordinanze del Tar Lazio proprio in merito all'obbligo del Ministro di adottare i decreti di nomina dei vincitori;

infatti, il Ministro ha provveduto, inespiegabilmente, ad approvare parzialmente gli atti del concorso, limitatamente alla designazione del candidato Ferronato, riconvocando per la scelta degli altri due vincitori la commissione giudicatrice per il rinnovo delle votazioni;

tale ingiustificato comportamento arreca ai professori non nominati un danno grave ed irreparabile dal momento che impedisce agli stessi di essere nominati e, quindi, di prendere servizio entro il 1° novembre 1997, data d'inizio dell'anno accademico, facendo loro perdere un altro anno;

questi ritardi già sono stati evidenziati con una interrogazione presentata al Senato il 31 luglio 1997 e tuttora formano oggetto di ben 4 denunce alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

secondo notizie pervenute all'interrogante, la regia di questo blocco sarebbe da attribuire alla segretaria del rettore *pro tempore* dell'Università di Siena, Luigi Berlinguer, ed attuale segretaria del Ministro della pubblica istruzione, nonché al dottor Civelli, attuale dirigente del dipartimento autonomia universitaria ufficio VI, che, nonostante sia stato nominato dal Tar commissario *ad acta* per l'adozione, in sostituzione del Ministro, dei decreti di nomina, non ha a tutt'oggi provveduto ad adottare gli atti in questione —:

quali siano i motivi di tale inspiegabile ed intollerabile comportamento in danno ai due professori.

(2-00722)

« Giovanardi ».

(15 ottobre 1997).

FIORI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto risulta all'interrogante, solo due dei tre professori associati, Cozzolino Annunziata e Martucci Enzo, vincitori del concorso per professore di ruolo di prima fascia, raggruppamento f.1303, bandito nel 1992, non sono stati ancora oggi nominati dal Ministro benché il consiglio universitario nazionale abbia espresso ben tre pareri favorevoli sulla regolarità degli atti della commissione e nonostante due ordinanze del Tar Lazio proprio in merito all'obbligo del Ministro di adottare i decreti di nomina dei vincitori;

infatti, il Ministro ha provveduto, inspiegabilmente, ad approvare parzialmente gli atti del concorso, limitatamente alla designazione del candidato Ferronato, riconvocando per la scelta degli altri due vincitori la commissione giudicatrice per il rinnovo delle votazioni;

tale ingiustificato comportamento arreca ai professori non nominati un danno grave ed irreparabile dal momento che impedisce agli stessi di essere nominati e,

quindi, di prendere servizio entro il 1° novembre 1997, data d'inizio dell'anno accademico, facendogli perdere un altro anno;

questi ritardi già sono stati evidenziati con una interrogazione presentata il 31 luglio 1997 e tuttora formano oggetto di ben quattro denunce alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

secondo notizie pervenute all'interrogante, la regia di questo blocco sarebbe da attribuire alla segretaria dell'allora rettore dell'Università di Siena, Luigi Berlinguer, attualmente segretaria del Ministro della pubblica istruzione, nonché al dottor Civelli, attuale dirigente del dipartimento autonomia universitaria, ufficio VI, che, nonostante sia stato nominato dal Tar commissario *ad acta* per l'adozione, in sostituzione del Ministro, dei decreti di nomina, non ha a tutt'oggi provveduto ad adottare gli atti in questione —:

quali siano i motivi di tale inspiegabile e, ad avviso dell'interrogante, illegale comportamento a danno dei due professori. (3-01565)

(20 ottobre 1997).

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2983 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
1997, N. 457, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO
SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO
DELL'OCCUPAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (4560)*

(A.C. 4560 — sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 1.***(Conversione in legge ed entrata in vigore).*

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE DAL SENATO***All'articolo 2:*

al comma 1, dopo le parole: « del settore » sono inserite le seguenti: « comparativamente più rappresentative »; le parole: « fatta eccezione per quanto concerne il comandante e il primo ufficiale di coperta » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:

a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della

navigazione, alla data del 1° gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e già locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;

c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonchè le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione potranno essere deter-

minati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;

d) le navi di cui alle lettere *b)* e *c)* potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. »;

al comma 2, le parole: « è in facoltà dell'autorità competente negare » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'autorità marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, ».

All'articolo 3, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dei singoli Stati membri ».

All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « fatti commessi a bordo delle navi » *è inserita la seguente:* « passeggeri » *e sono soppresse le parole:* « adibite a crociera ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. - (Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca) — 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione ».

All'articolo 7:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Modifiche al codice della navigazione) »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente:

“Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione”.

1-ter. L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della navigazione sono abrogati.

1-quater. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Il passavanti provvisorio è rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità straniera che le procedure di cancellazione della nave dai registri sono in corso, che i documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto”.

1-quinquies. L'articolo 156 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“ART. 156 - (*Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione*). — 1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nel-

l'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, ed all'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonchè degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalità di presentazione della fideiussione.

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata

solo se si verificano le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unità".

1-sexies. L'articolo 157 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"ART. 157 - (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che

intenda trasferire la nave in altro registro).

— 1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.

2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave".

1-septies. L'articolo 159 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"ART. 159 - (Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati). — 1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni

prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma".

1-*octies*. L'articolo 1184 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"ART. 1184 - (*Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell'aeromobile*). — 1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759".

1-*nonies*. Al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aggiunte le parole: "e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale". I commi terzo, sesto ed ottavo del citato articolo 18 sono abrogati. »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'articolo 224 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"ART. 224. - (*Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo*) — 1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro del-

l'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge." »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di ridare competitività ai porti italiani nell'attività di bunkeraggio, la lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 gennaio 1994, n. 256, è sostituita dalla seguente:

"*d*) per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti dagli articoli 107 e 120 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" ».

All'articolo 8:

al comma 4, le parole: « alla INPDAP » sono sostituite dalle seguenti: « all'INPDAP »;

al comma 9, le parole: « Il Ministro del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica »;

dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-bis. Il porto di Gioia Tauro è classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, peschereccia, turistica e da diporto ».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. - (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84) — 1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 4, è inserito il seguente:

“1-bis. I porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.”;

b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: “L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonchè di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.”;

c) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.”;

d) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le autorità portuali non possono esercitare, nè direttamente nè tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.”;

e) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 è abrogata;

f) al comma 3 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera:

“n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale”;

g) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

“c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonchè sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;”

h) al comma 3 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti lettere:

“n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;

n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'articolo 6, comma 6”;

i) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 è abrogata;

l) al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: “e promozione” sono aggiunte le seguenti: “nonchè nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione” ».

All'articolo 9:

al comma 2, dopo le parole: « articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese

di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 31 dicembre 1998. »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonché a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresì, previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. »;

al comma 7, dopo le parole: « norme sulla contabilità generale dello Stato » sono inserite le seguenti: « ; il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391, è aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da lire 75.000.000 a lire 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 8, comma 2, del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989 sono innalzati a lire 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato articolo 8 è aumentato a lire 150.000.000 »;

al comma 8, le parole: « restando prorogato » sono sostituite dalle seguenti: « restando prorogata » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « restando confermate le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 »;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. All'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: “, a decorrere dall'anno 1998,”.

10-ter. All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Qualora la decorrenza delle concessioni di cui al comma 4 retroagisca alla data di rilascio di un atto di cui all'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il canone è determinato nella misura minore tra quella calcolata ai sensi del decreto di cui al comma 4 e quella calcolata ai sensi della previgente normativa” ».

Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

« ART. 9-bis. - (Informatizzazione dei servizi marittimi) - 1. Per la realizzazione del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dai successivi piani triennali 1996-1998, 1997-1999 e 1998-2000, compreso il Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS), nel rispetto delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 dicembre 1996, n. 647, e ai fini del completamento del Sistema informatizzato del demanio marittimo, è autorizzata l'ulteriore spesa nel limite di lire 60 miliardi per il 1998 e lire 70 miliardi per il 1999. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perché sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

2. Alla maggiore spesa di lire 130 miliardi si provvede, quanto a lire 60 miliardi per il 1998 e a lire 70 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 9-ter. - (*Osservatorio del mercato del lavoro marittimo*) - 1. È istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro marittimo con il compito di formulare proposte sulla composizione degli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale e sulla formazione professionale della gente di mare, nonché con il compito di valutare, in sede di verifica a cadenza semestrale, le risultanze della istituzione del Registro internazionale di cui all'articolo 1, proponendo al Ministro dei trasporti e della navigazione i relativi interventi.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è presieduto da un dirigente generale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è composto da un dirigente dello stesso Ministero, da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dell'armamento e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario di livello IX, coadiuvato da un

funzionario di livello VII o VIII, designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione tra i funzionari dello stesso Ministero. I membri dell'Osservatorio e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e restano in carica tre anni. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono altresì determinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

3. Per l'imbarco su navi iscritte nel Registro internazionale è istituito il turno generale unico di collocamento della gente di mare, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

ART. 9-quater. - (*Disposizioni particolari*) - 1. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle società di assicurazione.

2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto riversa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annue.

3. Le tre unità del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli sono inquadrate nell'organico del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali, è definita la tabella di

equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto, che provvede a riversare annualmente l'importo all'entrata del bilancio dello Stato perchè sia riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, è subordinata al nulla osta del Ministero per le politiche agricole da rilasciare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Alla maggiore spesa di lire 12,7 miliardi, a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. In attesa della stipula, in applicazione dei principi comunitari in materia, degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato Spa, alle singole scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998.

1-ter. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter

della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione. »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "tramvie veloci" sono sostituite dalla seguente: "tramvie".

2-ter. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dai seguenti: 'I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. »;

il comma 5 è soppresso.

L'articolo 11 è soppresso.

All'articolo 12 sono soppressi i commi 1 e 4; e al comma 2, le parole: « debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, debbono ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « , del bilancio e della programmazione economica » e, dopo le parole: « all'uopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro » sono inserite le seguenti: « , del bilancio e della programmazione economica »;

al comma 2, le parole: « Il Ministro del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Istituzione del Registro internazionale).

1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato « Registro internazionale », nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 143 del codice della navigazione;

c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi con-

tratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.

ARTICOLO 2.

(Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro).

1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore, relativo a ciascuna nave da iscrivere o già iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, può derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, fatta eccezione per quanto concerne il comandante ed il primo ufficiale di coperta.

2. Nella tabella di armamento della nave è posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui al comma 1, può derogarsi all'articolo 318 del codice della navigazione; è in facoltà dell'autorità competente negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alla annotazione stessa.

3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati.

ARTICOLO 3.

(Legge regolatrice del contratto di arruolamento Contrattazione collettiva).

1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi.

2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti o, in mancanza, del Paese del quale il marittimo ha la cittadinanza, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3.

3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.

ARTICOLO 4.

(Trattamento fiscale).

1. Ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2 è attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

2. A partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura

pari al 50 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sui redditi delle persone giuridiche, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 tale importo è fissato al 65 per cento. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

ARTICOLO 5.

(Normativa di riferimento).

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, le navi iscritte nel registro internazionale sono assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed alle disposizioni delle Convenzioni internazionali applicabili alle unità iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono approvati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Ai fini dell'articolo 6 del codice della navigazione, le navi per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla legge dello Stato responsabile del registro sottostante.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, adibite a crociere durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale.

ARTICOLO 6.

(Sgravi contributivi).

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1°

gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.

ARTICOLO 7.

(Modifiche agli articoli 143, 224 e 318 del codice della navigazione).

1. L'articolo 143 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 143. — *(Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane).* — 1. Rispon-

dono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:

a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;

b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore. ».

2. L'articolo 224 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 224. — *(Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo).* — 1. Il servizio di cabotaggio tra i porti della Repubblica, nonché il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro. ».

3. L'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 318. — *(Nazionalità dei componenti dell'equipaggio).* — 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della

Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.

3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, in caso di particolari necessità, che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della metà dell'intero equipaggio. ».

ARTICOLO 8.

(Interventi urgenti a favore del settore portuale).

1. Per consentire la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, le rispettive autorità portuali individuano, attraverso ricorso alla contrattazione con le parti sociali e la collaborazione delle locali Agenzie per l'impiego, entro il 31 gennaio 1998, iniziative per favorire il reinserimento dei dipendenti in esubero di dette autorità portuali nel mercato del lavoro. Le iniziative per il reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore privato, avvalendosi anche di forme di incentivazione da definire attraverso la contrattazione tra i predetti soggetti, la promozione di forme di autoimprenditorialità e l'attivazione di nuove iniziative produttive, anche nell'ambito della programmazione negoziata e con la collaborazione degli enti locali. Nel caso in cui i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilità di realizzare il pieno reinserimento delle unità lavorative in esubero attraverso le suddette iniziative, è concesso il ricorso al pensionamento anticipato per

complessive 500 unità di dipendenti delle sopracitate autorità portuali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 1998, a ripartire le unità tra le predette autorità portuali ed altresì ad individuare termini, criteri e modalità attuative del pensionamento anticipato.

2. Qualora si realizzi la riduzione delle unità da porre in pensionamento anticipato, il Ministro dei trasporti e della navigazione riconosce a ciascuna autorità portuale, interessata alla riduzione, un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma 1.

3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa, deliberato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *i*), della legge n. 84 del 1994, e che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, entro il 31 dicembre 1996, nonché il personale di fiducia iscritto nell'elenco tenuto dall'organizzazione portuale di Genova, in base all'accordo in data 5 aprile 1976 sottoscritto presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Genova, in possesso dei requisiti suindicati.

4. Per il pensionamento dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e degli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai dipendenti posti in pensionamento anticipato è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni

di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla INPDAP tiene conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto. Gli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine rapporto sono a carico della gestione delle Autorità di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

5. Le autorità portuali, ai fini della riduzione degli esuberi, si avvalgono, altresì, delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, anche per il personale cui si applicano le norme previste dall'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

6. Per « successive variazioni » di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, si intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di Genova sino al 31 dicembre 1994 ed approvati dal Ministero della marina mercantile e, dalla sua costituzione, dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Per gli interventi finalizzati al superamento degli esuberi strutturali nelle autorità portuali di cui al comma 1, non si applicano al personale, di cui ai commi 1 e 3, le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e

dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, che provvede al rimborso agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione.

9. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area portuale di Ancona di cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 543, è affidata alla competente autorità portuale. Le somme non utilizzate sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1997 possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente norma.

10. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione al comune di Piombino per la mancata concessione allo stesso comune dell'area su cui insiste l'immobile denominato CISP e per la conseguente devoluzione al demanio marittimo dell'immobile medesimo è quantificato in una somma, comunque non superiore a nove miliardi di lire, definita sulla base di un accordo tra la competente autorità portuale, che la promuove, il comune di Piombino, il Ministero delle finanze e la società costruttrice. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

11. Per la cessata operatività portuale ed il trasferimento di attività e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento dell'esposizione « Colombo '92 » in ambito portuale, è corrisposto a favore dell'Autorità portuale di Genova un indennizzo pari a lire 20 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

ARTICOLO 9.

(Interventi nel settore marittimo).

1. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, il trattamento di fine servizio maturato a decorrere dal 1° febbraio 1990 e l'indennità contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai lavoratori cancellati per inidoneità al lavoro portuale a partire dal 1° febbraio 1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le competenze previste dal presente comma non sono soggette ad ulteriori rivalutazioni o ad altri oneri finanziari.

2. È concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1200 unità. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ed ai dipendenti delle autorità portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, è prorogato fino al 30 giugno 1998.

3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1998, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziato allo scopo.

4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della

legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste in bilancio, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie medesime, nonchè a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresì, previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Le Casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle autorità marittime periferiche ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario liquidatore di ciascuna Cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, è stanziato l'importo di lire 120 miliardi, di cui non oltre il 50 per cento da utilizzare per risolvere situazioni di emergenza e garantire la sicurezza della navigazione

portuale e degli accosti. Il programma prevede, altresì, un piano di ristrutturazione del servizio escavazione dei porti marittimi nazionali, da definire sentite le organizzazioni sindacali di settore, anche attraverso l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio di mezzi effossori e la razionalizzazione dei cantieri. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione.

7. Ai fini dell'acquisizione, alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonché dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalità di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo.

8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogato fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

9. I proventi conseguiti a seguito delle cessioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono attribuiti alle autorità portuali e non concorrono a formare il reddito d'impresa.

10. All'articolo 5, comma 9, della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: « banchine » è inserita la seguente: « attrezzate ».

ARTICOLO 10.

(Interventi vari).

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonché per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati, nel limite massimo del 60 per cento.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

4. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.

5. È autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1997, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

6. Le disponibilità in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.

ARTICOLO 11.

(Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto pubblico locale).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale risorse per l'anno 1998 nel limite di lire 230 miliardi e dall'anno 1999 nel limite di lire 130 miliardi annui, dietro presentazione di apposita rendicontazione, al fine di avviare un processo di allineamento delle attuali aliquote contributive a carico delle aziende di trasporto pubblico locale a quelle medie dell'industria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede per il 1998, quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonchè per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, quanto a lire 130 miliardi per gli anni 1998 e successivi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità previsionale

« cassa integrazione ordinaria » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

ARTICOLO 12.

(Interventi per l'autotrasporto).

1. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata, limitatamente all'anno 1998, di un importo commisurato alla base imponibile, nei limiti di spesa di cui al comma 4, risultante dalle fatture rilasciate per gli acquisti di olii da gas per uso di autotrazione e registrate ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e da quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.

3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonchè le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità sul capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

ARTICOLO 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 11 e 12, pari complessivamente a lire 139,3 miliardi per l'anno 1997, lire 398,2 miliardi per l'anno 1998 e lire 304,8 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 49,3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 52,7 miliardi per il 1998 e lire 54,8 miliardi per il 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1998 e lire 180 miliardi per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a lire 185,5 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « fondo speciale » dello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale « cassa integrazione ordinaria » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(A.C. 4560 – sezione 2)

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.

Chincarini, Michielon.

Al comma 1, sopprimere le parole: a seguito di specifica autorizzazione del Ministro dei trasporti e della navigazione.

1. 2.

Mammola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alla pesca oltre gli stretti e mediterranea.

1. 3.

Mammola.

Sopprimere il comma 3.

1. 4.

Mammola.

Al comma 3, sopprimere le parole da: sottoscritti *fino alla fine del comma.*

1. 5.

Mammola.

Al comma 4, dopo le parole: navi da pesca *aggiungere la seguente:* costiera.

1. 6.

Mammola.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le navi realizzate con il contributo dello Stato se non dopo il decimo anno dall'entrata in esercizio.

1. 7.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le navi realizzate con il contributo dello Stato se non dopo il quinto anno dall'entrata in esercizio.

1. 8.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le navi realizzate con un contributo dello Stato superiore al settanta per cento del costo della nave.

1. 9.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le navi realizzate con il contributo dello Stato.

1. 10.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Sopprimere il comma 5.

1. 11.

Mammola.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*2. 1.

Mammola.

Sopprimerlo.

*2. 2.

Savarese, Bocchino, Martini.

Sopprimerlo.

*2. 3.

Chincarini, Michielon.

Sopprimere il comma 1.

**2. 4.

Mammola.

Sopprimere il comma 1.

**2. 5.

Chincarini, Michielon.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: con accordo tra le organizzazioni sindacali fino alle parole: l'ufficio di iscrizione della nave.

***2. 6.**

Chincarini, Michielon.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: con accordo tra le organizzazioni sindacali fino alle parole: l'ufficio di iscrizione della nave.

***2. 7.**

Mammola.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che possono essere di uno Stato membro dell'Unione Europea purché in possesso dei prescritti titoli professionali.

Conseguentemente, sopprimere la restante parte del comma.

2. 8.

Mammola.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: in ogni caso fino alla fine della lettera c).

2. 9.

Mammola.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali.

2. 10.

Chincarini, Michielon.

Al comma 1, secondo periodo, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

2. 11.

Chincarini, Michielon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di tutelare l'occupazione di marittimi italiani l'equipaggio delle navi del registro di cui all'articolo 1 deve comunque prevedere un impiego minimo di cittadini italiani o comunitari secondo la tabella seguente:

navi fino a 3.000 tonnellate: capitano, direttore di macchina, un quinto del personale della bassa forza;

navi da 3.000 a 6.000 tonnellate: capitano, direttore di macchina, un ufficiale, un allievo ufficiale, un quinto del personale di bassa forza;

navi di tonnellaggio superiore alle 6.000: capitano, direttore di macchina, 3 ufficiali, un allievo ufficiale, un quinto della bassa forza.

2. 12.

Mammola.

Sopprimere il comma 2

***2. 13.**

Mammola.

Sopprimere il comma 2

***2. 14.**

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, sopprimere le parole: ai sensi dell'accordo di cui al comma 1

2. 15.

Mammola.

Al comma 2, sopprimere le parole: qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore.

2. 16.

Chincarini, Michielon.

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: i componenti l'equipaggio, aggiungere le

seguenti: che dovranno avere conoscenza della lingua italiana.

2. 17.

Savarese, Bocchino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I membri dell'equipaggio delle navi iscritte al registro internazionale debbono essere in possesso dei certificati emessi dall'amministrazione di uno Stato contraente la convenzione internazionale degli *standards* di addestramento, abilitazione e tenuta delle guardie per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739, o da tale amministrazione riconosciuti od autorizzati.

2. 18.

Mammola.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.**

Chincarini, Michielon.

Sopprimerlo.

***3. 2.**

Mammola.

Sopprimere il comma 1.

3. 3.

Mammola.

Al comma 1, sopprimere le parole: o comunitari.

3. 4.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Sopprimere il comma 2.

3. 5.

Mammola.

Sostituire il comma 2 e il comma 3 con il seguente:

2. Il trattamento normativo e retributivo dei marittimi che non sono italiani o comunitari e si trovano su navi iscritte nel registro internazionale è determinato sulla base dell'ordinamento italiano secondo la disciplina al riguardo rilevante stabilita nei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni sindacali. La relativa disciplina dovrà essere determinata tenendo conto delle diverse condizioni concrete del costo della vita e delle famiglie di tali marittimi nel loro ordinamento di appartenenza e rispetto ai lavoratori italiani e comunitari. Essa dovrà comunque prevedere il rispetto delle condizioni economiche, salariali e assicurative coerenti con i valori minimi garantiti dalla Costituzione italiana a favore di tutti i lavoratori e con vincoli normativi esistenti in virtù di norme internazionali. Resta salva la facoltà delle parti del contratto individuale di lavoro marittimo di derogare alla legge italiana a favore dell'ordinamento dello Stato di cui il lavoratore risiede o di cui ha la cittadinanza o di altro ordinamento in tal modo scelto preveda una disciplina del trattamento economico salariale e assicurativo del lavoratore marittimo più favorevole a quest'ultimo.

3. 6.

Eduardo Bruno, Boghetta,
Strambi, Cangemi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione Europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel registro internazionale è regolamentato dalla legge scelta dalla parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo.

3. 7.

Eduardo Bruno, Boghetta.

Sopprimere il comma 3.

***3. 8.**

Mammola.

Sopprimere il comma 3.

***3. 9.**

Chincarini, Michielon.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.

Chincarini, Michielon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4

1. Il pagamento dell'imposta commisurata al tonnellaggio della nave iscritta nel registro come indicato nel successivo comma 2 fa venire meno l'obbligo del pagamento di ogni altra imposta, anche locale, in relazione al carattere internazionale dell'esercizio di tali navi.

2. L'imposta di cui al comma 1 viene così determinata:

a) una quota fissa di lire 2.500.000;

b) una quota variabile in funzione delle seguenti classi di tonnellaggio:

Da 0 a 250 TSN (tonnellate stazza netta) — Lire 1.200 per TSN

Da 250 a 20.000 TSN — Lire 600 per TSN

Oltre 20.000 TSN — Lire 350 per TSN.

3. L'imposta di cui ai precedenti commi dovrà essere pagata nel mese di gennaio di ciascun anno ovvero entro 30 giorni dalla data di iscrizione della nave nel registro.

4. Per l'iscrizione delle navi nel registro dovranno essere pagate le seguenti tariffe:

una tariffa fissa di lire 3 milioni

una tariffa variabile in relazione alle seguenti classi di TSN

Da 0 a 250 TSN — Lire 300.000

Da 250 a 2.500 TSN — Lire 1.350 per TSN

Da 2.500 a 10.000 TSN — Lire 1.125 per TSN

Da 10.000 a 20.000 TSN — Lire 900 per TSN

Da 30.000 a 40.000 TSN — Lire 600 per TSN

Da 40.000 a 50.000 TSN — Lire 450 per TSN

Da 50.000 a 60.000 TSN — Lire 350 per TSN

Oltre 60.000 — Lire 150 per TSN.

L'eventuale relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del fondo di cui all'articolo 6, comma 1.

4. 2.

Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Non concorrono a formare il reddito imponibile nei confronti del percipiente le retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi di cui al comma precedente che non sia residente nel territorio dello Stato ovvero in quello di altro Stato dell'Unione Europea.

1-ter. Ai fini del precedente comma 1-bis, non si considera residente nel territorio dello Stato il soggetto che permanga per la maggior parte del periodo di imposta a bordo della navi di cui al comma 1.

4. 3.

Mammola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte nel registro internazionale concorre nella misura del 20 per cento a formare il reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed all'imposta sul

reddito delle persone giuridiche, disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 comma 1.

4. 4.

Mammola.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Relativamente alle navi di cui al comma precedente ed alle loro dotazioni la facoltà di cui al secondo periodo, terzo comma, dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sul reddito è esercitabile nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei successivi. La stessa facoltà è estesa, nei medesimi termini, all'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti; non si applica la disposizione di cui al secondo periodo, quarto comma, dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sul reddito; il limite di deducibilità previsto dal settimo comma dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sul reddito è elevato nella misura del 20 per cento; la misura dell'accantonamento a fronte dei lavori ciclici di manutenzione e revisione di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sul reddito è elevata al 15 per cento.

2-ter. Le plusvalenze relative alle navi iscritte nel registro internazionale e le loro dotazioni concorrono alla formazione del reddito per l'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale fissata nel primo comma. Tuttavia, tale ammontare non concorre a formare il reddito se e nella misura in cui sia stato accantonato in apposita riserva e sia reinvestito in beni ammortizzabili (navi ed infrastrutture per l'esercizio della navigazione) entro il terzo periodo di imposta successivo a quello di realizzo. L'ammontare non reinvestito entro il termine stabilito concorre alla formazione del reddito nel periodo stesso.

2-quater. Il valore della produzione derivante dall'attività sulle navi di cui al

precedente comma 1 è escluso dall'imposta regionale sulle attività produttive.

4. 5.

Mammola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Regime di determinazione forfettario del reddito delle navi iscritte nel registro internazionale).

1. Su richiesta del contribuente, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sul reddito e all'articolo 10 della presente legge, il reddito di impresa di cui al capo VI del titolo I dello stesso testo unico delle imposte sul reddito, derivante dalle navi iscritte nel registro internazionale può essere determinato in misura forfettaria e calcolato in 5 dollari per tonnellata di stazza netta, con la riduzione dei 30 per cento per le navi di età inferiore a dodici anni.

2. L'opzione per il regime forfettario deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito e ha effetto per il periodo d'imposta corrente alla data di esercizio dell'opzione stessa e per i due periodi d'imposta successivi. L'opzione per il regime forfettario è valida fino a revoca, fermo restando l'obbligo triennale dello stesso.

3. I soggetti che esercitano in via esclusiva attività produttive di reddito di cui al comma 1 che si avvalgono del regime di determinazione del reddito di cui al presente articolo sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Il valore della produzione derivante dall'attività delle navi di cui al comma 1 è escluso dall'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Gli utili derivanti dall'attività il cui reddito è determinato forfettariamente ai sensi del comma 1, possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sul reddito.

6. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime di determinazione forfettaria del reddito di cui ai precedenti commi, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

4. 01.

Mammola.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 1.**

Chincarini, Michielon.

Sopprimerlo.

***5. 2.**

Mammola.

Sopprimere il comma 1

5. 3.

Mammola.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alle disposizioni generali, ai regolamenti

5. 4.

Mammola.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alle disposizioni generali

5. 5.

Mammola.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai regolamenti

5. 6.

Mammola.

Sopprimere il comma 2.

5. 7.

Mammola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le province nel cui comprensorio si trovano i laghi di Como, Garda, Maggiore ed Iseo stipulano accordi di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di istituire case da gioco a bordo dei battelli che svolgono crociere nei suddetti laghi. Ai fatti commessi a bordo dei battelli lacuali adibiti a crociere durante il periodo di navigazione non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del TULPS.

5. 8.

Chincarini, Michielon.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.

Chincarini, Michielon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Al fine di salvaguardare e promuovere i livelli occupazionali per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, delle imprese del settore marittimo, operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è posto a carico dello Stato previo decreto emanato, per ogni rinnovo contrattuale, dal Ministro competente ed è esente da contribuzione previdenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestiti istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,

convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

6. 2.

Mammola.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: imprese armatrici aggiungere le seguenti: e le imprese dedite alla pesca oltre gli stretti e alla pesca mediterranea.

6. 3.

Mammola.

ART. 6-bis

Sopprimerlo.

6-bis. 1.

Chincarini, Michielon.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Chincarini, Michielon.

Al comma 1-bis, al capoverso, dopo le parole: con proprio decreto, inserire le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari.

7. 2.

Chincarini, Michielon.

Sopprimere il comma 3.

7. 3.

Chincarini, Michielon.

Al comma 3, al capoverso ART. 318, comma 1, sopprimere le parole: o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

7. 4.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 3, al capoverso ART. 318, comma 3, sostituire le parole: della metà dell'intero equipaggio con le seguenti: di un terzo dell'equipaggio.

7. 5.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 3, capoverso 3, sopprimere le parole: Per le navi adibite alla pesca marittima.

7. 6.

Savarese, Bocchino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Nel primo comma dell'articolo 129 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché nei confronti delle navi in transito che sostino esclusivamente per imbarcare generi costituenti provviste o dotazioni di bordo destinate alle navi medesime”.

7. 7. (Ex 9. 7.)

Piscitello, Danieli, Scozzari.

ART. 8.

Sopprimerlo

8. 1.

Mammola.

Sopprimere il comma 1.

8. 2.

Mammola.

Sopprimere il comma 2.

8. 3.

Mammola.

		<i>Sopprimere il comma 3.</i>		<i>Sopprimere il comma 11.</i>	
8. 4.	Mammola.			*8. 13.	Mammola.
		<i>Sopprimere il comma 4.</i>		<i>Sopprimere il comma 11.</i>	
8. 5.	Mammola.			*8. 14.	Chincarini, Michielon.
		<i>Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:</i>		<i>Sopprimere il comma 11-bis.</i>	
		4 bis. Le autorità portuali che fruiranno per il proprio personale del beneficio della concessione al ricorso al pensionamento anticipato non potranno avvalersi di professionalità esterne a tempo indeterminato per consulenze, a meno che ne venga accertata e certificata l'esigenza da apposita commissione paritetica tra l'amministrazione di appartenenza ed il sindacato di categoria		8. 15.	Chincarini, Michielon.
8. 6.	Mammola.			ART. 8-bis.	
		<i>Sopprimere il comma 5.</i>		<i>Sopprimerlo.</i>	
8. 7.	Mammola.			*8-bis. 1.	Mammola.
		<i>Sopprimere il comma 6.</i>		<i>Sopprimerlo.</i>	
8. 8.	Mammola.			*8-bis. 2.	Savarese, Bocchino.
		<i>Sopprimere il comma 7.</i>		<i>Aggiungere, in fine, la seguente lettera:</i>	
8. 9.	Mammola.			l)-bis. Al comma 8 dell'articolo 6, dopo le parole: al netto delle rinfuse liquide, sono aggiunte le seguenti: o 18 milioni di tonnellate annue di prodotti allo stato liquido.	
		<i>Sopprimere il comma 8.</i>		8-bis. 4 (Ex 9. 6.)	
8. 10.	Mammola.			Piscitello, Danieli, Scozzari.	
		<i>Sopprimere il comma 9.</i>		<i>Aggiungere, in fine, la seguente lettera:</i>	
8. 11.	Mammola.			l)-bis. Il comma 7 dell'articolo 28 è così modificato: Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1 solo nei porti ove è istituita l'autorità portuale e già sedi di organizza-	
		<i>Sopprimere il comma 10.</i>			
8. 12.	Mammola.				

zioni portuali, il 50 per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato.

8-bis. 3.

Angelici.

ART. 9.

*Sopprimerlo.***9. 1.**

Mammola.

*Sopprimere il comma 1.***9. 2.**

Mammola.

*Sopprimere il comma 2.***9. 3.**

Mammola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 1.200 con la seguente: 1.000.

9. 4.

Mammola.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: debbono essere in ogni caso eseguiti entro il 30 aprile 1998 gli escavi nel porto di Napoli e nelle isole del porto.

9. 5.

Mammola.

ART. 9-bis.

*Sopprimerlo.***9-bis. 1.**

Chincarini, Michielon.

ART. 9-ter.

*Sopprimerlo.***9-ter. 1.**

Savarese, Martini, Bocchino.

ART. 9-quater.

Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

9-quinquies. (Disposizioni in materia di tassa e sovrattassa di ancoraggio). A decorrere dal 1° gennaio 1998, il cinquanta per cento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, è assegnato alle autorità portuali o all'ente che gestisce il porto ove le stesse vengono pagate, al fine di migliorare le strutture e la ricettività del porto medesimo.

9-quater. 01.

Chincarini, Michielon.

Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

9-quinquies. (Disposizioni in materia di tassa e sovrattassa di ancoraggio). A decorrere dal 1° gennaio 1998, la sovrattassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, sono ridotte del cinquanta per cento.

9-quater. 02.

Chincarini, Michielon.

ART. 10.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al disegno di legge, all'articolo 1, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono comunque fatti salvi gli effetti del presente decreto limitatamente alla conservazione degli stanziamenti in bilancio per l'anno 1997 da destinare al raddoppio del tratto Andora-S. Lorenzo della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.

10. 1.

Mammola.

- Sopprimerlo.*
- *10. 2.** Mammola.
- Sopprimerlo.*
- *10. 3.** Savarese, Bocchino.
- Al comma 1, sostituire le parole da: per consentire fino alla fine del comma, con le seguenti: per la realizzazione ed il completamento dei raddoppi ferroviari previsti a suo tempo dai piani poliennali delle ferrovie e non ancora conclusi e, in particolare, per le linee: Bologna-Verona, Caserta-Foggia, Andora-S. Lorenzo della linea Genova-Ventimiglia, Messina-Palermo, Messina-Catania, Napoli-Sorrento.*
- 10. 4.** Mammola.
- Al comma 1, sostituire le parole da: completa realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: completamento dei progetti ferroviari a suo tempo previsti da piani poliennali in armonia con le indicazioni del piano generale dei trasporti che abbiano subito ritardi o rinvii. Il 60 per cento dei contributi di cui al presente comma è riservato ai progetti ferroviari in corso di realizzazione nel Mezzogiorno e nelle isole.*
- 10. 5.** Mammola.
- Al comma 1, sostituire le parole da: completa realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: il miglioramento delle linee ferroviarie delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.*
- 10. 6.** Mammola.
- Al comma 1, sostituire la parola: Genova con la seguente: Napoli.*
- 10. 7.** Mammola.
- Sopprimere il comma 1-ter.*
- 10. 8.** Chincarini, Michielon.
- Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai contributi di cui al presente comma accedono anche le regioni a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e Bolzano.*
- 10. 9.** Mammola.
- Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*
- 2-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "ad un quarto" aggiungere le seguenti: "per gli autobus".*
- 10. 10.** Mammola.
- Sopprimere il comma 2-bis.*
- 10. 11.** Mammola.
- Sopprimere il comma 2-ter.*
- 10. 12.** Chincarini, Michielon.
- Sopprimere i commi 3 e 4.*
- 10. 13.** Mammola.
- Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*
- 3.** Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad affidare incari-

chi di studio e di consulenza per l'elaborazione di un nuovo piano generale dei trasporti. A tale scopo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale del nucleo di valutazione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per la valutazione dei progetti infrastrutturali nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

10. 14.

Mammola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare con proprio decreto, sentite le competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in ordine ai profili professionali, incarichi di studio e consulenza per l'elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla realizzazione di una conferenza sui trasporti e la mobilità, per la realizzazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle occorrenti risorse in sede comunitaria e nel settore privato.

10. 15.

Mammola.

Sopprimere il comma 6.

10. 16.

Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di consentire la realizzazione del raddoppio del tratto ferroviario Bergamo-Treviglio è autorizzata la spesa di 97 miliardi. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. 17.

Alborghetti, Chincarini, Michielon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 746, è prorogato di trenta anni.

10. 18.

Alborghetti, Chincarini, Michielon.

ART. 12.

Sopprimerlo.

***12. 1.**

Mammola.

Sopprimerlo.

***12. 2.**

Savarese, Bocchino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata, limitatamente all'anno 1998, di un importo commisurato alla base imponibile, nei limiti di spesa di cui al comma 4, risultante dalle fatture rilasciate per gli acquisti di olii da gas per uso di autotrazione e registrate ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e da quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.

2. Gli esercenti gli impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, debbono, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.

3. I criteri, le modalità, i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonché le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità sul capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

12. 3.

Ciapusci, Chincarini, Michielon.

(A.C. 4560 — sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonché dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;

b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione a tutela dei lavoratori, compresa la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, in coerenza con le indicazioni e linee guida fissate dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilità degli alloggi degli equipaggi;

d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;

e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

f) fissare i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;

g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonché del personale addetto alle attività nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori;

i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attività nell'ambito del porto;

l) attivare, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, un Osserva-

torio per il lavoro marittimo e portuale, composto da rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero per le politiche agricole, del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo i principi di rappresentanza tripartita, per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa sui mezzi nazionali di trasporto marittimo e adibiti alla pesca e nell'ambito portuale, e per l'effettuazione di verifiche periodiche sulla corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;

m) prevedere che il Ministero dei trasporti e della navigazione provveda all'attuazione dei decreti legislativi mediante le ordinarie strutture amministrative;

n) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno analoghi a quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito

dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno applicate tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

o) individuare le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative.

3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Le disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi previsti dal presente articolo possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

Sopprimerlo.

***Dis. 2. 170.**

Le Commissioni.

Sopprimerlo.

***Dis. 2. 1.**

Chincarini, Michielon.

Sopprimerlo.

***Dis. 2. 2.**

Mammola, Savarese, Bocchino.

Al comma 1, sostituire le parole: entro centottanta giorni con le seguenti: entro 6 mesi.

Dis. 2. 5.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: entro centottanta giorni con le seguenti: entro 3 mesi.

Dis. 2. 6.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: entro centottanta giorni con le seguenti: entro 90 giorni.

Dis. 2. 7.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: entro centottanta giorni con le seguenti: entro 120 giorni.

Dis. 2. 8.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: diretti ad con le seguenti: al fine di.

Dis. 2. 9.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: diretti ad con le seguenti: mirati ad.

Dis. 2. 10.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: diretti ad con le seguenti: idonei ad.

Dis. 2. 11.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sostituire le parole: diretti ad con le seguenti: atti ad.

Dis. 2. 12.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sopprimere la parola: particolari.

Dis. 2. 13.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 1, sopprimere le parole: comprese le operazioni di manutenzione, riparazioni e trasformazione delle navi in ambito portuale.

Dis. 2. 14.

Bocchino, Savarese, Galeazzi, Matteoli, Martini, Pagliuzzi, Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Dis. 2. 16.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: assicurare con la seguente: garantire.

Dis. 2. 17.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: già garantite.

Dis. 2. 18.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: già individuate.

Dis. 2. 19.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: già fissate.

Dis. 2. 20.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: già sancite.

Dis. 2. 21.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: già stabilite.

Dis. 2. 22.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: garantite.

Dis. 2. 23.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: stabilite.

Dis. 2. 24.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: sancite.

Dis. 2. 25.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: fissate.

Dis. 2. 26.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: individuate.

Dis. 2. 27.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Dis. 2. 28.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: fissare con la seguente: stabilire.

Dis. 2. 29.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: fissare con la seguente: individuare.

Dis. 2. 30.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: fissare con la seguente: determinare.

Dis. 2. 31.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: fissare con la seguente: precisare.

Dis. 2. 32.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: fissare con la seguente: definire.

Dis. 2. 33.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: fissare con la seguente: statuire.

Dis. 2. 34.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: fissare con la seguente: delineare.

Dis. 2. 35.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: fissare con la seguente: indicare.

Dis. 2. 36.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Dis. 2. 37.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: fissare con la seguente: stabilire.

Dis. 2. 38.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: fissare con la seguente: individuare.

Dis. 2. 39.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: fissare con la seguente: determinare.

Dis. 2. 40.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: fissare con la seguente: precisare.

Dis. 2. 41.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: fissare con la seguente: definire.

Dis. 2. 42.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: fissare con la seguente: statuire.

Dis. 2. 43.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: fissare con la seguente: delineare.

Dis. 2. 44.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: fissare con la seguente: indicare.

Dis. 2. 45.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Dis. 2. 46.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: definire con la seguente: indicare.

Dis. 2. 47.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: definire con la seguente: individuare.

Dis. 2. 48.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: definire con la seguente: precisare.

Dis. 2. 49.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: definire con la seguente: determinare.

Dis. 2. 50.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: definire con la seguente: delineare.

Dis. 2. 51.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: definire con la seguente: tracciare.

Dis. 2. 52.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: definire con la seguente: fissare.

Dis. 2. 53.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Dis. 2. 54.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: dettare con la seguente: indicare.

Dis. 2. 55.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: dettare con la seguente: imporre.

Dis. 2. 56.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: dettare con la seguente: stabilire.

Dis. 2. 57.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: dettare con la seguente: individuare.

Dis. 2. 58.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Dis. 2. 59.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: fissare con la seguente: stabilire.

Dis. 2. 60.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: fissare con la seguente: individuare.

Dis. 2. 61.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: fissare con la seguente: determinare.

Dis. 2. 62.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: fissare con la seguente: precisare.

Dis. 2. 63.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: fissare con la seguente: definire.

Dis. 2. 64.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: fissare con la seguente: statuire.

Dis. 2. 65.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: fissare con la seguente: delineare.

Dis. 2. 66.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: fissare con la seguente: indicare.

Dis. 2. 67.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

Dis. 2. 68.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: dettare con la seguente: indicare.

Dis. 2. 69.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: dettare con la seguente: imporre.

Dis. 2. 70.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: dettare con la seguente: stabilire.

Dis. 2. 71.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: dettare con la seguente: individuare.

Dis. 2. 72.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento all'amianto.

Dis. 2. 73.

Savarese, Bocchino, Martini.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Dis. 2. 74.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: assicurare con la seguente: garantire.

Dis. 2. 75.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: assicurare con la seguente: tutelare.

Dis. 2. 76.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: assicurare con la seguente: provvedere.

Dis. 2. 77.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: assicurare con la seguente: organizzare.

Dis. 2. 78.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: tramite l'istituzione di con le seguenti: a mezzo dell'istituzione di.

Dis. 2. 79.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: tramite l'istituzione di con le seguenti: grazie all'istituzione di.

Dis. 2. 80.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: tramite l'istituzione di con la seguente: organizzando.

Dis. 2. 81.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: tramite l'istituzione di con le seguenti: grazie all'organizzazione di.

Dis. 2. 82.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: tramite l'istituzione di con le seguenti: tramite l'organizzazione di.

Dis. 2. 83.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: tramite l'istituzione di con le seguenti: tramite la creazione di.

Dis. 2. 84.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: tramite l'istituzione di con le seguenti: creando.

Dis. 2. 85.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: tramite l'istituzione di con le seguenti: istituendo.

Dis. 2. 86.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

Dis. 2. 87.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: prevedere con la seguente: individuare.

Dis. 2. 88.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: prevedere con la seguente: stabilire.

Dis. 2. 89.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: prevedere con la seguente: statuire.

Dis. 2. 90.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: prevedere con la seguente: fissare.

Dis. 2. 91.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: prevedere con la seguente: determinare.

Dis. 2. 92.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: prevedere con la seguente: definire.

Dis. 2. 93.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: prevedere con la seguente: delineare.

Dis. 2. 94.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

Dis. 2. 95.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: attivare con la seguente: istituire.

Dis. 2. 96.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: attivare con la seguente: prevedere.

Dis. 2. 97.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: attivare con la seguente: creare.

Dis. 2. 98.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: attivare con la seguente: organizzare.

Dis. 2. 99.

Bocchino, Savarese, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: Ministero dei trasporti e della navigazione,.

Dis. 2. 100.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dis. 2. 101.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Dis. 2. 102.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: Ministero per le politiche agricole.

Dis. 2. 103.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: Ministero della sanità.

Dis. 2. 104.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: dell'Istituto superiore di sanità.

Dis. 2. 105.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Dis. 2. 106.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

Dis. 2. 107.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: prevedere con la seguente: individuare.

Dis. 2. 108.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: prevedere con la seguente: stabilire.

Dis. 2. 109.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: prevedere con la seguente: statuire.

Dis. 2. 110.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: prevedere con la seguente: fissare.

Dis. 2. 111.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: prevedere con la seguente: determinare.

Dis. 2. 112.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: prevedere con la seguente: definire.

Dis. 2. 113.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: prevedere con la seguente: delinquere.

Dis. 2. 114.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

Dis. 2. 115.

Chincarini, Michielon.

Al comma 2, lettera n), primo periodo, aggiungere la parola: fatta prima delle parole: salva l'applicazione delle norme.

Dis. 2. 116.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), primo periodo, sostituire la parola: prevedere con la seguente: individuare.

Dis. 2. 117.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), primo periodo, sostituire la parola: prevedere con la seguente: fissare.

Dis. 2. 118.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), primo periodo, sostituire la parola: prevedere con la seguente: stabilire.

Dis. 2. 119.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), primo periodo, sostituire la parola: prevedere con la seguente: indicare.

Dis. 2. 120.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), primo periodo, sostituire la parola: prevedere con la seguente: determinare.

Dis. 2. 121.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: trecento milioni.

Dis. 2. 122.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: duecentocinquanta milioni.

Dis. 2. 123.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: centocinquanta milioni.

Dis. 2. 125.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: cento milioni.

Dis. 2. 126.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), secondo periodo, sopprimere le parole: in via alternativa o congiunta,.

Dis. 2. 127.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), terzo periodo, sostituire le parole: In tali casi saranno previste: con le seguenti: In tali casi sono previste:.

Dis. 2. 128.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), terzo periodo, sostituire le parole: In tali casi saranno previste: con le seguenti: In tali casi vengono previste:.

Dis. 2. 129.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), terzo periodo, sostituire le parole: In tali casi saranno previste: con le seguenti: In tali casi si prevedono:.

Dis. 2. 130.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), terzo periodo, sostituire le parole: In tali casi saranno previste: con le seguenti: In tali casi sono stabilite:.

Dis. 2. 131.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), terzo periodo, sostituire le parole: In tali casi saranno previste: con le seguenti: In tali casi vengono stabilite:.

Dis. 2. 132.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), terzo periodo, sostituire le parole: In tali casi saranno previste: con le seguenti: In tali casi si prevede:.

Dis. 2. 133.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la seguente: duecentomila.

Dis. 2. 134.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la seguente: centomila.

Dis. 2. 135.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la seguente: diecimila.

Dis. 2. 137.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la seguente: trentamila.

Dis. 2. 136.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire le parole: non superiore a lire duecento milioni con le seguenti: non superiore a lire trecentocinquanta milioni.

Dis. 2. 138.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire le parole: non superiore a lire duecento milioni con le seguenti: non superiore a lire trecento milioni.

Dis. 2. 139.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire le parole: non superiore a lire duecento milioni con le seguenti: non superiore a lire duecentocinquanta milioni.

Dis. 2. 140.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire le parole: non superiore a lire duecento milioni con le seguenti: non superiore a lire centocinquanta milioni.

Dis. 2. 141.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire le parole: non superiore a lire duecento milioni con le seguenti: non superiore a lire cento milioni.

Dis. 2. 142.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire le parole: sarà prevista con le seguenti: deve essere comminata.

Dis. 2. 143.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire le parole: sarà prevista con le seguenti: deve essere prevista.

Dis. 2. 144.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire le parole: sarà prevista con le seguenti: è prevista.

Dis. 2. 145.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, lettera n), quarto periodo, sostituire le parole: sarà prevista con le seguenti: è comminata.

Dis. 2. 146.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

Dis. 2. 147.

Chincarini, Michielon.

Sopprimere il comma 3.

Dis. 2. 148.

Chincarini, Michielon.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi.

Dis. 2. 149.

Chincarini, Michielon.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono portati a conoscenza.

Dis. 2. 150.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: sono forniti.

Dis. 2. 151.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono forniti.

Dis. 2. 152.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: sono inviati.

Dis. 2. 153.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono inviati.

Dis. 2. 154.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: sono comunicati.

Dis. 2. 166.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono comunicati.

Dis. 2. 155.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: sono mandati.

Dis. 2. 156.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono mandati.

Dis. 2. 157.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono trasmessi.

Dis. 2. 158.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

Dis. 2. 159.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: due mesi.

Dis. 2. 160.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: un mese.

Dis. 2. 162.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

Dis. 2. 163.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

Al comma 3, sopprimere ultimo periodo.

Dis. 2. 164.

Chincarini, Michielon.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: inutilmente.

Dis. 2. 165.

Savarese, Bocchino, Galeazzi,
Matteoli, Martini, Pagliuzzi,
Urso.

(A.C. 4560 – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 ed in particolare l'articolo 10 che reca « Interventi vari »;

premesso che l'aeroporto di Verona Villafranca è dotato di una sola pista di rullaggio che viene adibita sia a voli civili che militari;

preso atto che per il 1999 è prevista la chiusura dell'aeroporto per un periodo di almeno sei mesi, al fine di consentire la

realizzazione di opere di rifacimento dell'unica pista esistente;

considerato che l'aeroporto di Villafranca serve un bacino di utenza che riguarda diverse province tra le quali, oltre a Verona, Brescia, Vicenza, Mantova, Trento e Bolzano;

impegna il Governo

a consentire l'attivazione e l'agibilità dell'aeroporto di Brescia Montichiari, affinché l'attuale traffico passeggeri e merci dell'aeroporto di Villafranca e di tutto il nord-est, non venga penalizzato.

9/4560/1.

Chincarini, Ciapucci.

La Camera,

considerato che la legge n. 84 del 1994, all'articolo 4, comma 5, indica al ministero dei trasporti e della navigazione gli atti e i tempi da seguire per realizzare la classificazione dei porti nazionali in base ai criteri indicati dall'articolo 4 della citata legge n. 84 del 1994;

lo schema di decreto predisposto dal ministro è stato trasmesso alle regioni per il parere;

lo schema di decreto con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni deve essere trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia;

lo schema di decreto non è stato trasmesso alle Commissioni;

non si comprendono i motivi di tali ritardi;

impegna il Governo

a presentare alle Commissioni competenti in tempi rapidi lo schema di de-

creto relativo alla classificazione dei porti.

9/4560/2.

Attili, Cordoni, Duca, Faggiano, Fredda.

La Camera,

visto il parere espresso dalla Commissione bilancio sul provvedimento di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante « disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore trasporti e l'inserimento dell'occupazione », al quale si rimanda integralmente

impegna il Governo

a tenere conto delle premesse, delle condizioni e delle osservazioni contenute nel predetto parere.

9/4560/3.

« Boccia ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 457 del 1997 (A.C. 4560),

impegna il Governo

a trasmettere con cadenza annuale una relazione al Parlamento con la illustrazione dettagliata delle somme corrisposte alle F.S. S.p.A., in attuazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge, e delle relative finalità.

9/4560/4.

« Stajano, Biricotti, Eduardo Bruno, Delbono ».

La Camera,

considerato che:

l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio ha una capacità operativa di circa 2 milioni di passeggeri annui, i quali possono essere accolti da un'infrastruttura mo-

derna e funzionale dotata di attrezzature ed impianti qualitativamente elevati e rispondenti a tutti i requisiti richiesti in termini di sicurezza e qualità del servizio;

l'aeroporto citato, al quarto posto in Italia per il trasporto di merci dietro a Fiumicino, Malpensa e Linate, nell'anno 1996 ha registrato una movimentazione di merci pari a 46.000 tonnellate;

allo scopo di competere validamente sul mercato dell'offerta dei servizi aeroportuali la società che attualmente gestisce l'aeroporto ha predisposto un piano di interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture e attrezzature aeroportuali;

il suddetto piano di interventi richiede un investimento pari ad un ammontare di lire 80 miliardi interamente a carico della società di gestione stessa;

impegna il Governo

a prorogare, di almeno trenta anni, la durata della gestione privata dell'aeroporto di Bergamo — Orio al Serio stabilita dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 746, affinché vengano realizzate tutte quelle opere necessarie ad assicurare la competitività del medesimo aeroporto e allo stesso tempo sia consentito alla società di gestione, un ritorno economico dell'investimento.

9/4560/5.

« Alborghetti, Chincarini, Ciapuscì, Paolo Colombo, Stucchi, Parolo, Martinelli, Pagliarini, Terzi, Frosio Roncalli ».

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, all'articolo 9 stabilisce che per le aziende di trasporto pubblico locale che, entro il 31 dicembre 1995, non hanno conseguito un migliora-

mento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono che per il 1996 e 1997, il recupero dei contributi concessi a copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici, già anticipati con le operazioni di mutuo;

il trasporto pubblico locale effettuato nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani, è fortemente penalizzato rispetto al trasporto che si svolge in pianura, risultando perciò assai difficile conseguire il miglioramento che richiede la legge citata;

impegna il Governo

affinché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11 della legge n. 204 del 1995, non vengano applicate al trasporto pubblico locale dei comuni e centri abitati di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

9/4560/6.

« Ciapuscì, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano ».

La Camera,

considerato che:

l'aeroporto di Cuneo Levaldigi per le sue caratteristiche strutturali, pista e radioaiuti, è perfettamente in grado di accogliere ogni tipo di traffico aereo operante tra i paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

l'aeroporto Levaldigi è stato interamente realizzato con investimenti a carico della Società di gestione;

l'incendio che ha danneggiato parte dell'aerostazione, ivi compresi i locali adibiti a torre e sala apparati, pur costringendo a sistemazioni precarie dei servizi svolti in precedenza nei locali predetti, non

ha limitato la ricettività operativa dell'aeroporto, così come dimostrano i 10 voli di linea dirottati, accolti nella sola serata del 1° dicembre u.s., in presenza di limitazione operativa dell'aeroporto di Torino causa nebbia;

l'aeroporto Levaldigi potrebbe migliorare e offrire nuovi servizi con conseguente miglioramento del risultato di gestione, se sgravato dei pesanti oneri derivati dalla totale assenza d'interventi da parte del Ministro dei trasporti, sia per quanto riguarda la realizzazione che la manutenzione delle infrastrutture;

valutato che:

le attuali limitazioni operative dell'aeroporto di Torino creeranno gravi disagi che potranno solo in parte essere contenuti, utilizzando quale scalo alternativo l'aeroporto di Cuneo e questo a causa del mancato finanziamento dei lavori di ampliamento del piazzale aeromobili, la cui progettazione esecutiva è stata presentata dalla omonima società di gestione a Civilavia fin dal 1994;

la situazione attuale degli aeroporti piemontesi non appare certo adeguata a svolgere un ruolo di complemento indispensabile in un quadro economico complessivo;

impegna il Governo

a stanziare una somma di lire 5 miliardi, per l'anno 1998, finalizzato ad opere di adeguamento delle infrastrutture ed in particolare dell'aerostazione passeggeri, nonché degli uffici e dei relativi impianti.

9/4560/7. « Barral, Chincarini ».

La Camera,

esaminato il decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, ed in particolare l'articolo 2 relativo al comando ed equipaggio delle navi iscritte nel registro;

considerato che i componenti l'equipaggio delle navi possono avere nazionalità diversa da quella italiana e che è comunque necessario assicurare un'agevole comunicazione tra gli stessi ed il personale a terra di nazionalità italiana, anche per ragioni di sicurezza generale

impegna il Governo

a far sì che i componenti l'equipaggio anche di nazionalità non italiana abbiano comunque conoscenza della lingua italiana.

9/4560/8. « Savarese, Bocchino ».